

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con **modalità diverse dal modello F24**;
- nel caso di **imprese cessate**, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- il credito è prescritto, come da disciplina contenuta nel Codice Civile.

ATTENZIONE:

- **è compensabile il solo versamento effettuato con il codice tributo "3850"**; non sono compensabili i versamenti effettuati con il codice tributo "3851" e "3852" (interessi e sanzioni) ([risoluzione Agenzia Entrate n. 115/E del 23/05/03](#));
- **non è ammesso l'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo** dalla Camera di Commercio. Infatti ai sensi dell'art. 31 co.1 D.L.n. 78/2010, è possibile solo la compensazione tra imposte erariali; NON è quindi possibile l'utilizzo del mod. F24 accis (**codice tributo RUOL**) al fine di compensare crediti tributari erariali con cartelle di pagamento emesse dalle Camere di Commercio.